

LE DIMENSIONI DEL VIGILARE

MAURO PALMA*

Sempre minore è il valore attribuito, da chi influenza il pensiero diffuso, all'inclusione, quale criterio per relazionarsi con una persona il cui comportamento manifesta crisi anche gravi. Si consolida l'idea dell'esclusione, della separatezza, della chiusura. Questa linea di intervento si riflette anche sulla detenzione penale accentuando l'anonimia delle persone ristrette, l'assenza di significato del loro tempo e la configurazione informe e muta degli spazi, affollati, a loro destinati. La vigilanza preventiva di un Garante dei diritti delle persone recluse deve partire dall'attenzione a questi aspetti.

Less and less is the value attributed by those who influence public opinion to inclusion, as a criterion for relating to a person whose behaviour manifests serious crises. The idea of exclusion, separateness and closure is consolidated. This line of intervention is also reflected on criminal detention, emphasising the anonymity of the restricted persons, the absence of meaning of their time and the shapeless and mute configuration of the crowded spaces intended for them. The preventive supervision of a Guarantor of the rights of persons deprived of liberty must start from attention to these aspects.

SOMMARIO: 1. Una premessa. – 2. Appartenenza e inclusione. – 3. Il significato del proprio tempo. – 4. Ciò che lo spazio ci dice. – 5. Il rischio dell'anonimia.

1. *Una premessa.* – Difficile, se non impossibile, fare un bilancio esaustivo della propria esperienza di responsabilità in una Istituzione, quando questa continua la sua vita sebbene condotta da altre persone. Occorre sempre evitare la deriva personalistica di un impegno, proprio per dare luce alla realtà istituzionale che prosegue nel cammino e che rappresenta il primo valore da tutelare e consolidare. Nel caso del *Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*, la mia e quella delle due altre componenti del Collegio è stata una esperienza costitutiva, giacché tale Autorità garante non esisteva

* Già presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

precedentemente e il nostro era il primo Collegio, nominato per il suo avvio e insediato dopo un dibattito che veniva da lontano¹.

Soltanto alcune settimane fa, in un articolo per la pagina web del Centro studi di politica internazionale CeSPI² ho osservato come la costruzione di un tessuto istituzionale che tenga insieme soggettività diverse, spesso espressione anche di impostazioni culturali distanti, ma convergenti nell'impegno attorno a una data area problematica e nell'ancoraggio di tale impegno ai principi costituzionali, possa metaforicamente essere rappresentata dalla tessitura di una esile, ma solida, tela di ragno. La connessione tra i diversi punti che i sottili fili realizzano grazie all'opera continua del ragno, finisce con l'avere una conformazione, pur mantenendo la sua flessibilità e, proprio per questo, tende a configurarsi come una rete resistente, al di là dell'apparente fragilità; talmente solida da contenere anche corpuscoli di qualche dimensione e peso al suo interno. Ciò che viene conservato nella rete così tessuta, da preservare come un bene, è nel caso di una Istituzione – ho allora proseguito, forzando la metafora – proprio il suo valore di costruzione democratica: bene prezioso da conservare e proteggere anche dalle perturbazioni e dai maltempi che un mutato ciclo politico o culturale può determinare.

2. *Appartenenza e inclusione.* – Riprendo ora questa immagine perché utile a comprendere il difficile momento di una Istituzione che rivolge il suo sguardo e la sua azione verso le persone che per molte, diverse e distanti ragioni sono private della libertà, proprio perché considera che tale loro contingente situazione determini di per sé un'accentuata vulnerabilità rispetto alla tutela dei propri diritti. Difficile, perché deve porre tale sguardo in una fase culturale in cui sembra necessario tornare a riaffermare con forza che solo la capacità di riconoscere e tutelare le parti patologiche del corpo sociale può far sviluppare positivamente la tutela complessiva dei diritti anche delle parti apparentemente sane. Così il primo compito istituzionale da conservare in quella tela di ragno risiede nel riconoscere e affermare l'*appartenenza* allo stesso corpo sociale anche di coloro che vivono al di là di muri e cancelli: di coloro che sono in quella situazione per responsabilità personale o per irregolarità amministrativa, per problemi di salute o anche per

¹ Il primo Convegno internazionale sulla possibile istituzione di un'Autorità di garanzia di supporto e dialogo con la Magistratura di sorveglianza per affrontare molti aspetti di criticità dell'esecuzione penale in carcere, si tenne a Padova il 14 e 15 novembre 1997. Al Convegno vennero presentate alcune esperienze internazionali di rapporto tra tutela giurisdizionale e organi di supporto e controllo di natura non giurisdizionale. Una particolare attenzione venne riservata alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e dei trattamenti o pene inumani o degradanti e al Comitato che tal Convenzione ha introdotto, operativo dal 1989. Proprio tale esperienza ha portato ad ampliare l'attenzione dal carcere a tutte le altre forme, di natura penale, amministrativa, sanitaria o sociale, di privazione della libertà personale. Gli atti del Convegno del 1997 sono stati pubblicati a cura di A. COGLIANO, *Diritti in carcere. Il difensore civico nella tutela dei detenuti*, Roma, 2000.

² M. PALMA, *Tessere i diritti: il Garante nazionale dei diritti delle persone private delle libertà personali*, Centro Studi di Politica Internazionale, <https://www.cespi.it/it/eventi-attualita/editoriale/tessere-i-diritti-il-garante-nazionale-dei-diritti-delle-persone-private> (ultima consultazione in data 17 maggio 2024).

mere vicissitudini della propria esistenza. Questa affermazione deve però vivere di concretezza, fondandosi sull'andare a vedere dettagliatamente le loro vite, gli spazi dove queste si esprimono, il significato del tempo che vi trascorrono, le opportunità di un vero ritorno all'esterno che vengono o meno costruite in tali luoghi. Questo è il compito del *Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*, a partire da due parole chiave: la prima, già menzionata, è *appartenenza*, la seconda è *inclusione*. Sono forse le due parole che riassumono gli otto anni della prima esperienza della giovane Autorità di garanzia e devono costituire la cifra paradigmatica della direzione del suo ulteriore procedere nel solco della sua stessa ragion d'essere.

Affermare l'*appartenenza*, può sembrare semplice, quasi scontato. Non è così. Perché significa far vivere tale concetto anche nelle scelte amministrative, nella individuazione dei luoghi dove dislocare le strutture che ospiteranno coloro che sono privati della libertà personale, nel considerare le connessioni di tali luoghi al tessuto urbano, nel disegnare i loro spazi interni e nell'orientare in essi l'organizzazione da parte dei singoli dei propri tempi, pur in un sistema ordinatamente regolamentato. Il mondo dei luoghi della privazione della libertà non deve essere luogo "altro": ci appartiene e quei muri e quei cancelli, che talvolta sembrano eretti per nascondere o per assicurare chi è al di qua di essi, devono indicare soltanto una separazione temporale e mai costituire una separazione sociale e concettuale. Perché oltre alla riserva di legalità e di giurisdizione che la Costituzione pone a baluardo di ogni misura restrittiva della libertà personale, vi è anche una riserva di appartenenza sociale che gli articoli 2 e 3 della Costituzione stessa pongono a baluardo di ogni previsione normativa specifica³.

Anche la parola *inclusione* deve essere affermata e con continuità, per indicare paradigmaticamente la modalità con cui affrontare le difficoltà che una società complessa presenta. È invece una parola attualmente oscurata e posta in crisi dall'evidente tendenza a misurarsi con tali difficoltà, pur innegabili, con impostazioni centrate sull'esclusione e sulla separazione. Questo atteggiamento, crescente, rappresenta un mutamento rilevante rispetto a quel segno culturale che, a partire dal dibattito dei primi anni Settanta, aveva portato a misurarsi con le difficoltà stesse, considerandole nella loro connessione sociale e individuando proprio in tale contestualizzazione le vie per superare le problematiche da esse rappresentate.

L'approccio inclusivo era stato, per esempio, alla base del superamento di una logica di intervento psichiatrico in cui la sovrapposizione incongrua tra

³ Nella presentazione negli anni della *Relazione al Parlamento* del Garante Nazionale (GNPL) questo concetto è stato ribadito ogni volta, proprio perché la mutevolezza delle maggioranze politiche poneva la necessità di affermare questa prospettiva come prerequisito di ogni scelta legislativa che il Parlamento avrebbe adottato. Va ricordato che nel corso degli otto anni del mandato del primo Collegio del Garante Nazionale (GNPL) si sono succeduti tre diverse Assemblee Parlamentari e cinque diversi Governi.

funzione medica e funzione di controllo determinava l'esclusione manicomiale e la cristallizzazione della separatezza. Da qui, la critica a ogni realtà istituzionale 'totale', foriera di uniformità omologante al proprio interno⁴ e anche, in un ambito diverso, ma socialmente rilevante, quale quello del diritto di tutti all'istruzione, l'abbandono della differenziazione di percorsi sulla base delle presunte disabilità, preludio di ulteriori separatezze sin dalla prima età, nonché la valorizzazione e il potenziamento di strutture territoriali e sociali che, proprio nella loro funzione intermedia di intercettazione della difficoltà dal suo primo manifestarsi sono maggiormente in grado di fornire supporto e controllo. Anche l'impianto complessivo dell'ordinamento penitenziario del 1975 è figlio di questa volontà inclusiva, quale risposta coerente al dettato costituzionale per l'esecuzione di ogni pena⁵.

Proprio questa impostazione è progressivamente messa in crisi oggi, anche in dibattiti sui mezzi di informazione, a partire da una apparente quanto ambigua volontà di maggiore individualizzazione dell'attenzione e finalizzazione dei relativi interventi. Così si enfatizzano, non solo nel nostro Paese, gli insuccessi dei modelli inclusivi e si cerca di settorializzare, differenziare. In fondo, sebbene non esplicitamente, di spingere sempre più al di là del visibile e, come tale interrogante, ciò che una società orientata sull'efficienza produttiva, timorosa e alla ricerca di una inappagabile percezione di sicurezza, tende a leggere come "altro"; per provenienza da mondi lontani, per diversità culturale, per stile di vita, soprattutto per l'essere deviante rispetto a un presunto concetto di normalità. Da qui, anche l'estensione dell'attenzione penale ad ambiti sempre crescenti e l'introduzione di nuove fattispecie incriminatrici⁶. Perché il reato non è più definito sempre come «offesa colpevole»⁷ a un bene giuridico rilevante, bensì spesso ricavato attraverso un procedimento opposto. È la devianza a essere precodificata, sulla base di pregiudizi sociali, fondati su stili di vita non accettati, addirittura sulla presunta offesa al decoro o sulle conseguenze di una quotidianità difficile per l'estrema povertà; la norma è codificata come elemento di risulta, cioè

⁴ Cfr. E. GOFFMAN, *Asylums. Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates*, New York, 1961 (trad. it. *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, a cura di F. Basaglia, Torino, 1968).

⁵ Si tratta di leggi adottate nel corso degli anni Settanta, aventi tutte il segno dell'inclusione. L'ordinamento penitenziario, come è noto, è stato introdotto con la Legge 26 luglio 1975, n. 354. La chiusura degli Ospedali psichiatrici civili è stata determinata dalla Legge 13 maggio 1978, n. 180, recante titolo *Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori*. Il Servizio sanitario nazionale è il risultato della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 che porta nel titolo l'introduzione del Servizio. All'abolizione delle classi differenziali si è potuto procedere grazie a taluni articoli della Legge 4 agosto 1977, n. 517 recante titolo *Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico*. Il decentramento delle funzioni amministrative con l'attribuzione ai Comuni, delle funzioni di organizzazione dei servizi sociali è stato realizzato con il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

⁶ Alla data attuale (5 maggio 2024) il Governo italiano, in carica dal 22 ottobre 2022, ha introdotto, tramite decreti-legge, successivamente convertiti dal Parlamento, più di venti nuove fattispecie incriminatrici.

⁷ Cfr. F. BRICOLA, *Teoria generale del reato*, voce in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. XIX, 1973, pp. 7 ss.

come descrizione rigida del comportamento non-deviante. Una società opulenta e timorosa, con pochi valori condivisi, con la riduzione dei luoghi di costruzione del legame sociale, tende a pre-individuare sfere di devianza cioè di comportamenti non omologabili – e come tali temuti – e a codificarli. In tal modo le norme sono già costruite, modellate su tali comportamenti e il problema della pena tende a diventare il problema della gestione e del controllo dei comportamenti, appunto, non omologabili. Ne consegue l'estensione dei reati minimali, dei reati che di fatto coinvolgono settori socialmente deboli della popolazione e anche la tendenza a legiferare su aspetti che riguardano la soggettività o anche il proprio corpo, nonché l'estensione dei reati cosiddetti “senza vittime”. Quindi, l'inflazione dello strumento normativo prima, di quello penale, poi⁸.

Negli anni del mio mandato ho visto ampliarsi l'area dell'attenzione e dell'intervento penale nelle diverse forme, alternative o restrittive senza che le une producessero una riduzione delle altre: sistemi in crescita parallela. Così se all'inizio del mio mandato vi era una complessiva area di centomila persone suddivise tra coloro che erano ristrette in carcere e coloro che erano sottoposte a una misura alternativa, al termine il totale era di circa centosessantamila⁹.

3. *Il significato del proprio tempo.* – L'espansione dell'area d'intervento penale, con il suo riflesso sui numeri della detenzione in carcere, oltre a determinare condizioni detentive inaccettabili, muta l'organizzazione complessiva del percorso detentivo e si riflette sui ritmi del tempo della detenzione e, quindi, sul suo significato per la persona ristretta.

Più volte, in occasione della presentazione della Relazione annuale al Parlamento sulle attività del *Garante nazionale*, ho avuto modo di sottolineare la diversa fisionomia che assume il tempo nelle strutture di privazione della libertà. Perché, nel rapporto con la specificità del vivere la propria quotidianità in tali luoghi, il tempo subisce mutamenti, deformazioni, che in parte rinviano al passato, in parte si caratterizzano in una spesso inutile dilatazione del suo presente e in parte nel timore per il futuro, quantunque auspicato. Il tempo, infatti, ha il volto contratto dalla tensione del momento in cui si è fatta una scelta che già conteneva, forse nascosto, il germe del suo possibile evolversi negativamente. È il *tempo dell'inizio*. Il momento della decisione di mettersi in mare o di attraversare una frontiera per un destino che si spera migliore contiene già, infatti, tutte le immagini di un futuro difficile, forse destinato a concludersi in un ritorno di sconfitta, che però non sono in grado di trattenere la decisione del momento. Anche il momento della decisione di commettere un reato ha in sé le immagini

⁸ Cfr. i due contributi G. PISAPIA, *Dopo un anno di lavoro* e M. PALMA, *Proposte per il carcere in Italia*, entrambi in *Il vaso di Pandora*, a cura di M. Palma, Roma, 1997.

⁹ Alla data di questo intervento (5 maggio 2024) le persone detenute in carcere sono 61318, a cui si aggiungono 543 minori ristretti negli Istituti penali minorili. Le persone in esecuzione penale in altre modalità (misure alternative, pene sostitutive, sanzioni di comunità, messa alla prova) sono 88 949. A questi si aggiungono i cosiddetti “liberi sospesi”, per i quali manca un dato certo, ma stimati all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2024 attorno a 90 000.

del futuro che forse a volte non sono visibili a chi agisce e che sono destinate a comparire più avanti.

Più avanti, il *tempo riconfigurato* non è più quello di prima: si declina in parole come lentezza, dilatazione, ciclicità, che lo rendono sempre più distante dal suo omologo che fluisce all'esterno di tali luoghi chiusi. Parafrasando le parole che il Reverendo Dodgson (Lewis Carroll) fa dire al Coniglio bianco, rispondendo alla domanda di Alice, «a volte per sempre dura solo un secondo». Perché quell'attimo – del reato, del passaggio di un confine, dell'ingresso in un ricovero – determina un mutamento sostanziale dell'organizzazione della sequenzialità quotidiana, della futura catalogazione degli accadimenti e anche della soggettiva percezione del tempo nonché del suo impossibile coordinamento con il tempo degli altri; di chi non è recluso.

C'è un momento in cui la circonferenza che riassume metaforicamente il ciclico ritmo quotidiano dei luoghi detentivi e la retta a essa tangente che riassume l'andare del tempo esterno, coincidono nello stesso punto: poi la prima tornerà su sé stessa, mentre l'altra si allontanerà sempre più. A ogni incontro con una persona esterna, a ogni incontro con i propri affetti, ma anche a ogni momento di confronto con l'Istituzione che regola e legittima il procedere dell'assenza di libertà, circonferenza e tangente sono di nuovo insieme in un singolo punto: per un attimo sembrano avere lo stesso orologio, poi inevitabilmente si discostano, l'una torna a ripiegarsi nella logica dell'internamento, l'altra a seguire la direzione degli eventi¹⁰.

Come sincronizzare il più possibile i due tempi, quello interno e quello esterno, pur nella loro intrinseca differenza? La via da percorrere è quella di accentuare la loro possibile e parziale similarità, a partire da quel principio che è posto tra le premesse delle Regole penitenziarie europee – adottate dal Consiglio d'Europa – che indica che «la vita in carcere deve essere il più possibile simile agli aspetti positivi della vita all'esterno». Qui la “positività” va interpretata nel senso di evoluzione, di adesione, quindi, alla mutevolezza crescente del tempo esterno. Anche perché è erroneo considerare il tempo come una costante perché esso subisce contrazioni e dilatazioni al variare della rapidità dei mutamenti del contesto sociale. La misura del tempo della penalità, nella sua definizione edittale è invece centrata sulla non mutevolezza del tempo della pena, inteso quasi come un equivalente generale proporzionato alla gravità del reato, al bene offeso e alle condizioni di commissione dell'offesa stessa. Eppure, la quantità di esperienze e mutamenti racchiusa in una data unità temporale di privazione della libertà nel momento della definizione edittale della pena è ben diversa da quella racchiusa dalla stessa unità in un periodo diverso, caratterizzato dall'accelerazione dei mutamenti, sociali, tecnologici, relazionali; diversa al punto da poter determinare il venir meno di quel criterio di proporzionalità astrattamente ricercato. Così nel contesto di questi anni e della rapidità evolutiva dei modelli sociali, produttivi,

¹⁰ Garante Nazionale, *Presentazione della Relazione al Parlamento 2022*.

dimensionali, tecnologici e comunicativi la distanza tra quel tempo che ho definito come interno e quello esterno tende ad accentuarsi e il ritorno positivo rischia di allontanarsi.

Occorre invece sottolineare che i dati ci dicono che la gran parte delle persone oggi ristrette in carcere, circa quattro su cinque, ha un residuo di pena o una pena da scontare inferiore ai cinque anni¹¹. Tra un numero molto ridotto di anni, quindi, la gran parte di esse – quasi 49 mila – dovrà essere reinserita nella società; la maggiore connessione possibile tra il tempo interno e il tempo esterno è un elemento decisivo per il loro positivo reintegro in termini di una maggiore sicurezza della collettività, oltre che del loro personale percorso personale.

La terza tappa del mutamento del concetto di tempo in chi è ristretto è, infatti, quella del *tempo immaginato*, che ha la connotazione bifronte del desiderio e del timore, soprattutto dopo l'esperienza di un tempo che è stato fatto semplicemente fluire dall'inizio al giorno ultimo della detenzione, privo di significato. Un'esperienza che proietterà nel futuro la persona in una situazione strutturalmente analoga a quella dell'inizio e però più difficile nella sua fine perché segnata dallo stigma della detenzione.

Per questo credo sia importante affermare, quale principio su cui misurare la vita all'interno delle strutture chiuse, di detenzione penale o amministrativa – e anche in quelle di ricovero – il *diritto al significato del proprio tempo*. Affermarlo per ogni persona, libera o ristretta, perché il tempo non può essere privo di significato. Troppo spesso, invece, in carcere il tempo è vuoto o diviene una sorta di contenitore da riempire con qualcosa che richiama l'intrattenimento e non la progettazione – e purtroppo questo termine, *intrattenimento*, è stato più volte utilizzato in circolari varie della stessa Amministrazione penitenziaria.

L'inutilità del tempo è clamorosamente evidente nel caso di pene detentive molto brevi da scontare in carcere. Alla data odierna ci sono 1514 persone in carcere per scontare una pena – non un residuo di pena maggiore – inferiore a un anno, circa altri 3 000 una pena tra uno e due anni. È evidente che in periodi così brevi non sia possibile costruire alcun percorso che dia significato a quanto la nostra Carta prescrive come finalità tendenziale per ogni pena, troppo complessa essendo l'organizzazione carceraria. Questi segmenti di vita interrotta sono destinati a riproporsi; sono frantumazioni del tempo della vita, tratti vuoti, sottrazioni del significato stesso del proprio tempo: negazioni di quel diritto troppo spesso violato non solo in carcere, ma anche negli altri luoghi di privazione della libertà personale.

4. *Ciò che lo spazio ci dice*. – Il tempo vuoto non ha bisogno di spazi dialoganti. I Centri per il rimpatrio dei migranti irregolari, dove il tempo sembra essere fermo, sono, per esempio, essenzialmente dei contenitori modulari, a forma

¹¹ Le persone attualmente (5 maggio 2024) detenute in carcere sono 61 318. Di queste, 41 297 hanno almeno una condanna definitiva e tra esse coloro che hanno un residuo di pena o una pena inferiore ai cinque anni sono 32 573, pari al 78,9 per cento del totale.

di parallelepipedo, senza alcuna articolazione degli spazi e differenziazione degli ambienti. Rappresentano concretamente l'idea istituzionale di questa detenzione amministrativa, non moderata da alcuna finalità progettuale, bensì centrata solo sull'attesa di espulsione: la forma, l'assenza di organizzazione spaziale e l'uniformità del tempo che vi si trascorre confermano questa idea.

Anche per la detenzione penale la riflessione sugli spazi, per lo meno nella progettazione degli ultimi quarant'anni, è rimasta circoscritta alla capienza. Cioè alla sola sistemazione – più o meno decorosa – delle persone e al contenimento all'interno in condizioni di ordine e sicurezza. Assente ogni considerazione del possibile contributo che le scelte architettoniche possono dare alla tensione verso un'esecuzione penale costituzionalmente orientata. Tutto ciò indipendentemente dai problemi di affollamento che, ovviamente, aggravano tale algida impostazione. Gli edifici penitenziari costruiti tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni del decennio successivo, concepiti implicitamente come luoghi di mero contenimento, di semplice collocazione di persone da tenere separate dal contesto sociale esterno, non hanno, infatti, generato dibattito per anni, se non la verifica o meno della loro effettiva garanzia di sicurezza. La discussione si è sviluppata al più sugli standard, sullo spazio vitale, sui requisiti per non determinare quella violazione degli obblighi iscritti inderogabilmente nell'articolo 3 della Convenzione europea per i diritti umani che la giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha progressivamente interpretato in stretta connessione al numero di metri quadrati disponibile per ciascuna persona ristretta. In sintesi, una sorta di *modulor* di Le Corbusier¹² applicato alla galera, in cui si valutano le necessità spaziali per i possibili movimenti e si stabiliscono conseguentemente le misure minime da rispettare¹³. Questa indifferenza agli spazi ha ovviamente retroagito anche sull'organizzazione del tempo interno, di cui essa stessa era il prodotto. Perché sempre spazio, tempo e relazioni sono tre “figure” dialoganti, essendo ciascuna prerequisito per le altre due.

Se è ovvio e ben noto che l'organizzazione spaziale di un luogo sempre riflette una visione delle attività che in esso si intende svolgere e di fatto definisce e determina lo schema delle relazioni che vi si tessono e dei relativi tempi, ancor più stringente è tale riflettersi in un luogo destinato ad assolvere una funzione socialmente predeterminata, sulla base di un mandato affidato dalla comunità esterna. In uno spazio così configurato le relazioni si stabiliscono e si articolano

¹² *Le modulor* è la scala di proporzioni definite da Le Corbusier per la progettazione modulare degli spazi. Fu da lui pubblicato nel 1948 e ripreso come *Modulor 2* nel 1955.

¹³ La Corte europea per i diritti umani ha posto un punto definitivo sulla relazione tra spazio vitale disponibile per la singola persona ristretta e violazione dell'inderogabile articolo 3 della Convenzione europea per i diritti umani con la sentenza della Grande Camera nel caso *Muršić v. Croatia* (7334/13) del 20 ottobre 2016. Per un complessivo commento della sentenza cfr. A. ALBANO, A. LORENZETTI, F. PICOZZI, *Sovraffollamento e crisi del sistema carcerario*, Torino, 2021. Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti o pene inumani o degradanti prevede per la prima persona ristretta almeno 6 mq e altri 4 mq per ogni altra persona nella stessa stanza, per un massimo possibile di quattro persone nella stanza stessa.

all'interno di una funzione collettiva definita, programmata e corrispondente alla finalità a esso attribuita. L'organizzazione spaziale, quindi, riflette e determina, rafforzandola la visione del compito assegnato e non è mai neutra. Al contrario, la diversità nella strutturazione dello spazio contribuisce a indurre una diversa organizzazione della vita interna e, quindi, incide sullo schema delle relazioni che in essa si realizzano: nel caso del carcere sulla stessa modalità attuativa dell'esecuzione penale.

Occorre, quindi, innestare una visione dell'istituto penitenziario come luogo di *relazioni*, abbandonando la logica della separatezza che lo ha sempre più configurato come luogo del *conflitto*. In quanto luogo di relazioni, la sua caratterizzazione deve centrarsi sulla molteplice diversificazione degli spazi in cui la vita deve svolgersi, proprio per essere coerente con la complessità del compito che la Costituzione assegna a ciò che in quel luogo deve svolgersi. Su questa modulazione occorre definire le scelte di disegno architettonico che la riconoscano e la potenzino, rendendolo uno spazio parlante, superando così quell'idea di contenitore anonimo che caratterizza oggi lo spazio della detenzione.

Nella introduzione dell'elaborato finale di una Commissione, istituita nel gennaio 2021, sulle caratteristiche architettoniche di otto nuovi "padiglioni", da ottanta posti ciascuno, da realizzare secondo un programma – piuttosto miope per tempi e numeri – messo in campo dall'Amministrazione come timida risposta al sovraffollamento, si legge:

«L'insieme degli spazi deve prevedere una diversità esplicita in base al loro utilizzo nel corso del tempo giornaliero: tra spazi per il riposo, spazi per le ore di attività, spazi per le ore di socialità, quelli per le relazioni con l'esterno. Devono essere diversamente dislocati all'interno del complessivo contesto privativo della libertà personale, in modo tale che ci sia sempre un altrove dove andare a seconda delle ore del giorno. Occorre cioè rompere con la tendenza attuale a concepire la 'sezione' e talvolta la cella, quantunque definita 'stanza per il pernottamento', come luogo unico o comunque centrale nello svolgersi della giornata. La predisposizione di un altrove dove andare rompe con l'invariabilità del tempo e dello spazio vitale e contribuisce altresì alla micro-organizzazione personale della propria giornata. Quindi, si esce dal luogo della notte e si va in un altro luogo, non soltanto in un'altra stanza dello stesso luogo»¹⁴.

Avevo personalmente redatto questa parte dell'introduzione perché credo che la necessità di andare in un altro luogo nel corso della giornata sia un elemento essenziale per dare significato al tempo della quotidianità e per far sì che la persona ristretta percepisca che il suo attuale stato di privazione della libertà non diminuisce il suo essere pienamente responsabile del tempo della vita. Prerequisito per qualsiasi ipotesi di reintegro positivo nella società esterna.

¹⁴ La Commissione è stata istituita con Decreto ministeriale il 12 gennaio 2021 e ha completato il proprio lavoro il 31 luglio 2021, consegnando al Gabinetto del Ministro della Giustizia l'elaborato finale.

Non è dato sapere quale esito abbiano avuto le discussioni all'interno di quella Commissione e come il suo documento finale sia fruibile e soprattutto se sia stato indicativo per le progettazioni esecutive dei "padiglioni". Nonché se stia incidendo, nella loro realizzazione, quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 10 depositata il 26 gennaio 2024, che ha affermato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18 dell'ordinamento penitenziario laddove prevede l'assolutezza del controllo visivo nei colloqui. La Corte ha così aperto la via a possibilità di incontri con i propri affetti in condizioni più riservate e, quindi, alla necessaria previsione di spazi adeguati a garantire tale diritto in condizioni, comunque, di sicurezza.

La significatività dello spazio è, tuttavia, prioritariamente determinata dalla collocazione della struttura detentiva rispetto al contesto urbano circostante: qui la riflessione sullo spazio richiama quella sulla complessiva progettazione urbanistica dell'articolazione di un territorio e sulla totale appartenenza a esso anche dei luoghi delle difficoltà che devono essere parte dialogante del disegno complessivo. Sono molti gli esempi negativi di dislocazioni individuate in zone particolarmente depresse, scarsamente appetibili per il mercato immobiliare, fino ad alcuni casi in cui l'Istituto è stato costruito su un terreno precedentemente utilizzato come discarica o in prossimità di impianti di smaltimento dei rifiuti. Una collocazione simbolica, questa, che ricorda le annotazioni di Zygmunt Bauman sulla crescita delle «vite di scarto» e la parallela crescita dei rifiuti nelle società complesse¹⁵.

Difficile la scelta della collocazione perché si associa alla riflessione sul mantenere o meno gli antichi Istituti e questa pone in conflitto due esigenze, entrambe fondamentali: quella dell'assicurare condizioni materiali più accettabili e più dignitose, spesso impossibile nei manufatti antichi, collocati nei centri storici delle città e frequentemente sottoposti anche a vincoli conservativi, e quella dell'assicurare, anche fisicamente, l'appartenenza alla città, in luoghi quasi consueti, resa invece difficile dalle costruzioni edilizie penitenziarie più recenti che, sebbene sostanzialmente più decenti, sono collocate però in luoghi distanti, noti solo a chi con il carcere ha una relazione diretta per il lavoro, per la presenza dei propri congiunti o per interesse specifico. Solo l'inserimento nelle reti comunicative, di accesso, di iniziative, di spazi sociali aperti anche alla comunità esterna può sciogliere il conflitto tra due esigenze, entrambe ineludibili.

5. *Il rischio dell'anonimia*. – Riflettere sul fluire del tempo e sul suo significato e riflettere sulla capacità dialogante degli spazi, sono le connotazioni di un occhio vigile, attento ai dettagli, intrusivo, ma cooperativo, quale deve essere quello di un *Garante*, nazionale o locale. Perché sono la sintesi di altri temi e problemi e perché sono tenuti insieme da un rischio, grave, che finisce col diminuire la dimensione personale di chi per quel tempo e in quegli spazi è ristretto. È il rischio

¹⁵ Z. BAUMAN, *Wasted Lives. Modernity and its Outcasts*, Cambridge, 2004 (trad. it. *Vite di scarto*, Roma-Bari, 2005).

dell'*anonimia*, effettiva o simbolica, che si realizza frequentemente innanzitutto con l'indifferenza verso i nomi delle persone; indicativa della non considerazione della pienezza delle loro vite che resta tale solo per la cerchia di chi è a loro legato. Chi esercita una funzione di garanzia ha come primo compito il ridare il nome perché il proprio nome è il primo diritto di ogni persona.

Nei luoghi di privazione della libertà, qualunque siano la loro specificità e le motivazioni per cui le persone sono in essi ristrette, l'*anonimia* è quasi una costante. Si presenta in una varietà di forme soprattutto nei confronti delle persone straniere o comunque di persone non direttamente inquadrabili in un presunto concetto di "normalità" la cui semantica sfocia nel luogo comune denso di paura, di difesa individualistica, di convenzionalismo: il nome è spesso sostituito da un aggettivo sostantivato che dovrebbe permettere di distinguere il soggetto in base a una sua rilevante caratteristica. In carcere questo avviene frequentemente.

Il *diritto al nome* non è codificato, non appartiene alla lista dei diritti fondamentali riconosciuti esplicitamente dal diritto positivo. Ma questa assenza è indicativa di una necessità ancor più forte perché è connaturata al non riconoscimento dell'individuo come persona e, nel nostro orizzonte costituzionale, della sua realtà interagente e comunicante con le altre.

Come più volte mi è capitato di ricordare, anche recentemente¹⁶, la negazione del diritto al nome si configura anche in una varietà di forme; per esempio, nella realtà penitenziaria, nell'*anonimia* di trasferimenti scollegati da qualsiasi connessione territoriale. Soprattutto in questo periodo, si configura nella indicazione di ipotesi per affrontare il tema del sovraffollamento penitenziario senza alcuna preventiva considerazione della pienezza soggettiva delle persone destinatarie di taluni provvedimenti. Mi riferisco, in particolare, alla possibilità avanzata nel dibattito parlamentare di trasferire in una caserma, presuntamente disponibile in un comune del centro dell'Italia, un numero consistente di persone detenute per scontare condanne molto brevi o ridotti residui di condanne maggiori; il tutto indipendentemente da considerazioni relative alla loro individuale connessione con quel territorio. Al di là dell'effettività della proposta, la formulazione in sé di un possibile spostamento di persone in un contesto qualsiasi, scelto sulla base di disponibilità del demanio e di accordi con esso raggiunti e del tutto irrelato alle loro soggettività, è indicativa di una perseguita *anonimia* delle persone affidate.

Ecco perché la questione del nome e della sua "pienezza" è decisiva. Ridare il nome vuol dire permettere alla persona, qualunque sia la sua attuale condizione, di narrarsi: la propria narrazione è la forma elementare per costruire una ipotesi di futuro.

¹⁶ Questa parte finale ha costituito anche parte del mio intervento alla Quinta sezione del Convegno su *Responsabilità, giudizio, riparazione, pena. Intrecci, analogie, differenze* tenuto presso L'Università Cattolica di Milano l'11 e 12 aprile 2024.